



ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

Prot. n. 40859 del 14.10.2022

DISCIPLINARE DI GARA

APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, CON CARATTERE DI SOMMINISTRAZIONE, DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI DI SISTEMA AMBIENTE SPA DESTINATI AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA.

CIG: 9447296B47

- Valore stimato appalto ex articolo 35, comma 4 e 15, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: € 2.200.000,00 oltre Iva (euro due milioniduecentomila/00) di cui € 300,00 (euro trecento/00) quali oneri per la sicurezza da interferenza (stimati) quantificati nel D.U.V.R.I.
 - CPV (principale): 09134220-5 (Combustibile diesel EN 590)
 - CPV (supplementare): 09132100-4 (Benzina super)

Articolo 1 - PREMESSE

Con delibera di Consiglio di Amministrazione c.d. a contrarre ex articolo 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Sistema Ambiente S.p.A. ha deliberato di bandire una gara per l'affidamento della fornitura di carburanti per autotrazione extra rete.

La presente procedura viene condotta ex articoli 40 e 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (in seguito anche Codice) - mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazioni in forma elettronica. Sistema Ambiente S.p.A. (stazione appaltante) utilizza la piattaforma telematica DIGITAL PA accessibile all'indirizzo <https://sistemaambientelucca.acquistitelematici.it> (accessibile anche tramite il sito www.sistemaambientelucca.it, GARE TELEMATICHE).

L'affidamento avverrà mediante **procedura aperta** ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del **minor prezzo**, ai sensi ed in ottemperanza all'articolo 95, co. 4, lettera b), D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto la gara ha ad oggetto prodotti soggetti a limitate forme di commercializzazione standardizzate da parte degli operatori di mercato e sottoposti ad una stringente regolamentazione della normativa fiscale relativamente alla loro movimentazione.

→ **Termine per la presentazione delle offerte: Lunedì 14 Novembre 2022 ore 23,00.**

Il termine di cui sopra è fissato ai sensi ed in ottemperanza all'art. 60, co. 2-bis, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico concorrente implicitamente accetta senza riserve le norme e le condizioni contenute nel presente Disciplinare di gara e, comunque, in qualsiasi altro atto di gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Sistema Ambiente S.p.A. si riserva la facoltà prevista all'articolo 95, co. 12, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.



ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

Il presente Disciplinare costituisce integrazione al Bando di gara (pubblicato con le modalità di cui agli articoli 72 e 73 del Codice e Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 02 Dicembre 2016) relativamente alle procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta e, più in generale, a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.

L'appalto è costituito da un unico lotto stante la natura unitaria della fornitura sia dal punto di vista funzionale sia prestazionale (art. 51, comma 1 del Codice).

L'appalto è **“a misura”** ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeee) del Codice.

Il Responsabile del procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'art. 31, co. 10 del Codice, in ottemperanza all'art. 3.1 del Regolamento aziendale per la nomina del Responsabile unico del procedimento (approvato con Delibera di Consiglio di Amministrazione del 27 Aprile 2020, modificato con delibera del 23 Ottobre 2020) è l'Ing. Caterina Susini (Dirigente Servizio tecnico).

Articolo 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando G.U.U.E.;
- 2) Bando G.U.R.I.;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Capitolato speciale d'appalto (C.S.A.);
- 5) D.G.U.E.;
- 6) Domanda di partecipazione (*fac simile*/modulo da compilare);
- 7) Modello Off. Economica (*fac simile*/modulo da compilare);
- 8) D.U.V.R.I.
- 9) Eventuali chiarimenti resi dalla stazione appaltante in forma di FAQ.

2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente a mezzo piattaforma digitale fino al 07 Novembre 2022 (termine ultimo).

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma digitale, a mezzo **FAQ**, in ottemperanza all'art. 74, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.



ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

2.3 Comunicazioni

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare di gara, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite piattaforma digitale DIGITAL PA ovvero tramite pec all'indirizzo PEC sistemaambientelucca@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

E' onere del concorrente consultare periodicamente detta piattaforma digitale DIGITAL PA ovvero il sito della stazione appaltante www.sistemaambientelucca.it, Gare e contratti, Gare forniture in corso.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Articolo 3 - OGGETTO DELL'APPALTO – QUANTITATIVI STIMATI

3.1 Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura extra rete, con carattere di somministrazione, di Gasolio per autotrazione e Benzina super senza piombo per gli automezzi di Sistema Ambiente S.p.A. destinati al servizio di igiene urbana, con le caratteristiche meglio descritte nel Capitolato speciale d'appalto.

3.2 A mero titolo indicativo, non vincolante, senza alcun valore negoziale, si forniscono i seguenti dati, formulati su base storica:

1. quantitativo annuale Gasolio per autotrazione: 450.000 lt/anno c.a.; singolo ordinativo: 12.000 lt max;
2. quantitativo annuale Benzina super verde: 45.000 lt/anno c.a.; singolo ordinativo: 6.000,00 lt max



ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

L'entità della somministrazione, in ogni caso, dovrà corrispondere al normale fabbisogno di Sistema Ambiente S.p.A. (ex art. 1560 del Codice civile).

Articolo 4 - DURATA DELL'APPALTO – PROROGA C.D. TECNICA

4.1 La durata della fornitura è stabilita in **mesi 36 (trentasei)** decorrenti dalla data di stipula del contratto o dall'avvio della fornitura in via d'urgenza nelle *more* della stipula contrattuale.

4.2 Qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto con il conseguente affidamento della fornitura, la ditta aggiudicataria dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione della fornitura da parte della ditta subentrante e comunque per un periodo non eccedente ad un trimestre a far data di scadenza dell'appalto (c.d. proroga tecnica) mantenendo inalterate le condizioni contrattuali pattuite (o più favorevoli per la stazione appaltante) ex art. 106, co. 11 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 5 - COSTI PER RISCHI DA INTERFERENZA (D.U.V.R.I.)

Per le attività oggetto di appalto gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono stimati nel D.U.V.R.I. pari ad € 300,00.

Articolo 6 - IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO

6.1 Il valore complessivo dell'appalto, fissato ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dello stesso, è stimato per l'intera durata contrattuale (36 mesi), ivi compresa l'eventuale opzione di proroga c.d. tecnica di cui al precedente articolo 3.2 per un periodo pari a 3 mesi – in conformità all'art. 35, comma 4 e 15, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. – in **€ 2.200.000,00** oltre Iva di legge.

Tali dati, calcolati su base storica, sono forniti in modo indicativo, con carattere di stima e non vincolante ai fini dell'offerta, restando escluso ogni valore negoziale.

L'importo sopra indicato è in ogni caso suscettibile di variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione al normale fabbisogno di Sistema Ambiente S.p.A.

L'appalto è **“a misura”** ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeee) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

6.2 L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Azienda stazione appaltante.

Articolo 7 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione A.N.AC. n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione A.N.AC. n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.



ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Articolo 8 - REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. *Vedi DGUE*

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

Ai fini della partecipazione alla gara (e della successiva stipula del contratto per l'aggiudicatario) rilevano tutte le condizioni ostative previste dalla norma, sia quelle riferite ai requisiti generali della società concorrente sia quelle riferite ai requisiti di moralità personale dei singoli soggetti indicati al comma 3 di detto articolo 80.

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti dall'operatore economico partecipante alla gara al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipula del contratto.

Sistema Ambiente S.p.A. – ai sensi dell'art. 80, comma 6 D.Lgs 50/2016 – **esclude** l'operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del sopra citato decreto.

Ai sensi dell'art. 108, comma 1, lettera c) D.Lgs 50/2016, Sistema Ambiente S.p.A. può **risolvere il contratto** qualora risulti che l'aggiudicatario si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di appalto.

Ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera b) D.Lgs 50/2016, Sistema Ambiente S.p.A. **risolve il contratto** durante il periodo di efficacia dello stesso qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80.

In ogni caso, non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.



ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

Articolo 9 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono **inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara.

9.1 Requisiti di idoneità PROFESSIONALE ex art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 Codice:

a) **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. *Vedi D.G.U.E.*

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti (vedi D.G.U.E.).

Al solo fine di agevolare le attività della stazione appaltante, l'operatore economico allega visura camerale storica in corso di validità.

b) **Possesso di idoneità tecnico professionale** ex art. 16 L.R.T. 38/2007 e ss.mm.ii.

9.2 Requisiti di CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA ex art. 83, comma 1, lett. b) e commi 4 e 5 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- fatturato annuo, nel settore di attività oggetto dell'appalto, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, almeno pari ad € 1.000.000,00.

La richiesta di un fatturato specifico per la fornitura di carburanti extra rete è necessaria, negli importi sopra indicati, in quanto garantisce la partecipazione alla gara di imprese dotate di esperienza comprovata e continuativa nel settore d'interesse.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

La comprova del requisito è fornita:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati dalla nota integrativa, in formato pdf;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale, ovvero di società di persone mediante il Modello unico o la Dichiarazione IVA che consentano di evincere la misura

(importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati dalla nota integrativa, in formato pdf;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. nr. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;

- originale sottoscritto digitalmente o copia conforme sottoscritta digitalmente dei certificati rilasciati dall'Amministrazione o Ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione oppure originale sottoscritto digitalmente o copia autentica digitale dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di attività.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di ordine generale nonché i requisiti di idoneità professionale di cui al precedente articolo 9.1, lett. a) e b) devono essere posseduti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.



ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

Il **requisito di capacità economica e finanziaria di cui al precedente articolo 9.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla capogruppo/mandataria.

I soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I **requisiti di ordine generale** nonché i **requisiti di idoneità professionale di cui al precedente articolo 9.1, lett. a) e b)** devono essere posseduti dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il **requisito di capacità economica e finanziaria di cui al precedente articolo 9.2** deve essere soddisfatto ai sensi ed in ottemperanza all'articolo 47 del Codice.

Articolo 10 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCLAA]*.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.



ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il D.G.U.E. della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Articolo 11 - SUBAPPALTO.

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura/servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Articolo 12 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a **€ 44.000,00** [2% del valore stimato dell'appalto], salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
2. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.



ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

La garanzia provvisoria è costituita a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banco BPM S.p.A., Ag. Borgo Giannotti, Lucca, IBAN IT95 M 05034 13703 000000208375;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:



ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
 - 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
 - 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.



ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Articolo 13 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI A.N.AC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 Dicembre 2021 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e dimostrano l'avvenuto pagamento allegando copia informatica della ricevuta di versamento pari a € 140,00.

Articolo 14 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta deve pervenire esclusivamente tramite la piattaforma digitale DIGITAL PA (accessibile sul sito della stazione appaltante www.sistemaambientelucca.it alla voce GARE TELEMATICHE) **entro e non oltre il 14 Novembre 2022 ore 23,00.**



ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

Sono considerate **irregolari**, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lettera b) del Codice, le offerte ricevute in ritardo rispetto al termine sopra indicato.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il D.G.U.E., la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere redatte anche sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante sulla piattaforma digitale.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Articolo 15 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del D.G.U.E., con esclusione di



ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Articolo 16 - CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

16.1 - Domanda di partecipazione

La Domanda di partecipazione, messa a disposizione sulla piattaforma come *fac simile* o modulo da compilare (e allegare), contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di

partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura [oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”].

16.2 - Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.)

Il concorrente compila il D.G.U.E. (di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche) messo a disposizione in formato editabile sulla piattaforma.

Per la compilazione valgono le *Linee Guida* adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici).

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Tali informazioni sono inserite dalla stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) D.G.U.E., a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare ai sensi dell'art. 105, comma 4 lett. c) del Codice.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega (facoltativo):

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste all'art. 80 del Codice (Sez. A-B-C-D).

*Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al **possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice.***

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 8.1 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il D.G.U.E. deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;



ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.3 - Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

i. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. *[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56]* dichiara di non incorrere nelle **cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter)** del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui **all'art. 80, comma 3 del Codice**, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta; *sul punto vale quanto indicato da A.N.AC. con comunicato del Presidente del 08/11/2017 (che sostituisce il Comunicato del Presidente del 26/10/2016);*
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi*, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
5. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;

6. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

8. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

ii. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

9. Visura camerale in corso di validità;
10. Disciplinare di gara, Capitolato speciale d’appalto e D.U.V.R.I. sottoscritti per piena conoscenza ed integrale accettazione;
11. PASSOE A.N.AC. di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
12. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;



ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

13. ricevuta di pagamento del contributo a favore di A.N.AC.;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

14. copia conforme delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione.

iii. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica



ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;



ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

N.B.: al soggetto aggiudicatario del presente appalto potranno essere richieste:

1. SCHEDE TECNICHE dei prodotti offerti contenenti le indicazioni delle caratteristiche e la conformità alle norme UNI EN di riferimento;
2. SCHEDE DI SICUREZZA E IGIENE AMBIENTALE per l'utilizzo dei prodotti;
3. Copia conforme delle LICENZE, in corso di validità, rilasciate dalla Agenzia delle Dogane.

Articolo 17 - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica (sottoscritta digitalmente) dovrà essere redatta conformemente al modello *fac simile* predisposto dalla stazione appaltante.

Posto che il corrispettivo per litro di carburante Gasolio per autotrazione e Benzina super senza piombo è dato dalla sommatoria degli elementi indicati all'art. 8.1 del Capitolato Speciale d'appalto, il concorrente dovrà indicare (in cifre e in lettere), nella propria offerta, il **ribasso percentuale** (fino alla terza cifra decimale), fisso ed invariabile per l'intera durata contrattuale, che verrà praticato sulla maggiorazione a base d'asta pari a 25,00 €/klitro (venticinque euro per mille litri).

La maggiorazione risultante dopo l'applicazione di tale ribasso, fissa ed invariabile durante il periodo contrattuale, verrà applicata sul prezzo del carburante in €/klitro relativo alla settimana di consegna desunto dalla "Staffetta Quotidiana, Mercato Interno extra-rete, Centro (valore max)".

Si precisa che:



ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

- 1) la documentazione amministrativa non deve contenere elementi che consentano di conoscere, direttamente o indirettamente, la maggiorazione offerta;
- 2) sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che queste ultime siano chiaramente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante;
- 3) l'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore;
- 4) le offerte non potranno essere condizionate o espresse in modo indeterminato;
- 5) in caso di discordanza tra il dato indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello espresso in lettere;
- 6) in caso di discordanza tra il dato relativo al ribasso percentuale ed il dato relativo alla maggiorazione, sarà ritenuto valido quello più conveniente per la Stazione Appaltante.

Articolo 18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

18.1 L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b), del Codice.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà **offerto il maggior ribasso percentuale sulla maggiorazione a base d'asta pari a 25,00 €/’000 lt (venticinque euro per mille litri)**.

18.2 In caso di parità tra le migliori offerte valide si procederà ad un sorteggio ex art. 77 del R.D. n. 827/1924. (Parere AVCP 27.06.2012 n. 102).

Articolo 19 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) il giorno fissato per l'apertura delle offerte (Martedì 15 Novembre 2022 ore 10.00 e ss) verifica le offerte pervenute.

E' consentita la sola partecipazione da remoto tramite piattaforma digitale DIGITAL PA.

Il R.U.P., in esito alla verifica della documentazione amministrativa ed economica, aggiudica provvisoriamente la gara al concorrente che avrà offerto il miglior ribasso purché l'offerta risulti congrua, conveniente e idonea per la stazione appaltante. Il Responsabile del procedimento effettuerà una verifica complessiva di congruità, serietà e convenienza sull'offerta prima in graduatoria. Ai sensi dell'art. 97, comma 1, D.Lgs 50/2016, il concorrente – su richiesta della stazione appaltante - dovrà fornire spiegazioni sui prezzi o costi proposti nell'offerta se questi appaiono anormalmente bassi sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

L'aggiudicazione definitiva della fornitura avverrà in virtù del combinato disposto di cui agli articoli 32, comma 5 e 33, co.1 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con apposita delibera di Consiglio di Amministrazione di Sistema Ambiente S.p.A.

Articolo 20 - GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, dovrà prestare idonea cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.



ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

Articolo 21 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del contratto di appalto in oggetto è competente esclusivamente il foro di Lucca rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Articolo 22 - CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato nella forma della **scrittura privata in modalità elettronica**. Tutte le eventuali spese, relative e conseguenti, sono a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 23 - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.500,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Articolo 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del GDPR Privacy, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

24

Il Responsabile unico del Procedimento
Ing. Caterina Susini
Firmato in originale